LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 29 – Art. 24, commi 6 e 6bis

CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO UTILIZZATI DA STUDENTI VALDOSTANI PER RAGGIUNGERE LE SEDI DI STUDIO UNIVERSITARIE E DI TIPO UNIVERSITARIO UBICATE FUORI DALLA VALLE D'AOSTA

1. Benefici

Sono concesse agevolazioni tariffarie fino al 75% degli importi relativi alle corse semplici per viaggi effettuati con i mezzi pubblici al fine del raggiungimento delle sedi di studio ubicate fuori dalla Valle d'Aosta, in Italia o all'estero, e per il ritorno.

2. Soggetti beneficiari

Beneficiano delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al punto 1 i soggetti residenti in Valle d'Aosta, in possesso del diploma di scuola media superiore, dei requisiti economici di cui al punto 4 eventualmente modificati in base ai requisiti di merito di cui al punto 3, per i soli corsi di cui ai punti A.) e C), e regolarmente iscritti a:

A. Corsi di tipo universitario

- A.1 Corsi di laurea (triennali)
- A.2 Corsi di laurea magistrale (biennali)
- A.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennali o esennali)
- A.4 Corsi di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508

(Sono inclusi gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di alta formazione artistica e musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di agevolazione tariffaria sulle spese di viaggio sostenute)

- A.5 Scuole superiori per Interpreti e Traduttori
- B. Corsi post-universitari istituiti da università o istituti di istruzione di grado postuniversitario riconosciuti dal ministero competente
- B.1 Corsi di perfezionamento
- B.2 Corsi di specializzazione
- B.3 Dottorati di ricerca
- B.4 Master di 1° e di 2° livello

Corsi equivalenti a quelli evidenziati ai precedenti punti 2.A e 2.B svolti presso università o istituti di istruzione di grado universitario e post-universitario esteri.

La competente struttura in materia di trasporti, in caso di frequenza di corsi con caratteristiche particolari e differenti da quelle relative ai corsi svolti in Italia, potrà richiedere allo studente la presentazione di una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana indicante l'ordine, il grado e la durata del corso di studi seguito dall'interessato, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese estero.

- C. Corsi post-diploma presso Istituti appartenenti al sistema di Istruzione Tecnica Superiore o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti dalla normativa statale vigente:
- **C.1** Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (due semestri) per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008.
- **C.2** Corsi di istruzione tecnica superiore (da quattro a sei semestri) per il conseguimento di un diploma di tecnico superiore, ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008.

3. Requisiti di merito per l'ottenimento di un ulteriore rimborso del 10% in aggiunta a quanto previsto al successivo punto 4.

Al fine dell'ottenimento di un ulteriore rimborso del 10%, in base a quanto previsto al successivo punto 4. (Requisiti economici), occorre aver conseguito e registrato, entro il 10 ottobre dell'anno accademico precedente, i seguenti valori di credito formativo:

A) STUDENTI ISCRITTI AL NUOVO ORDINAMENTO (corsi di studio istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)

LAUREA

- n. 0 crediti per il primo anno;
- n. 35 crediti per il secondo anno;
- n. 85 crediti per il terzo anno;
- n. 130 crediti per il l'ulteriore anno supplementare.

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- n. 0 crediti per il primo anno;
- n. 35 crediti per il secondo anno;
- n. 85 crediti per il terzo anno;
- n. 130 crediti per il quarto anno;

- n. 170 crediti per il quinto anno;
- **n.** 215 crediti per il sesto anno, ove previsto;
- n. 215 oppure 260 per l'ulteriore anno supplementare.

LAUREA MAGISTRALE

- n. 0 crediti per il primo anno;
- n. 35 crediti per il secondo anno;
- n. 85 per l'ulteriore anno supplementare.
- B) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO PRESSO SCUOLE SUPERIORI PER INTERPRETI E TRADUTTORI E A CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

per il **primo anno** nessun requisito per gli **anni successivi** conseguire la promozione per l'anno accademico precedente

C) STUDENTI ISCRITTI PRESSO ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

per il **primo anno** nessun requisito

per gli **anni successivi** attestare la presenza al precedente anno di corso in misura pari ad almeno l'80% delle ore di formazione previste

D) STUDENTI ISCRITTI PRESSO UNIVERSITA' ESTERE

> Corsi del Vecchio ordinamento (attività formativa non valutata in crediti):

per il **primo anno** nessun requisito

per gli **anni successivi** conseguire la promozione per l'anno accademico precedente.

➤ Corsi del Nuovo ordinamento (attività formativa valutata in crediti): Primo anno di corso e Anni successivi al primo

Si applicano le disposizioni di cui alla lettera A) "Studenti iscritti al nuovo ordinamento (corsi di studio istituiti in attuazione del D.M. 509/1999)" del presente articolo e, qualora il piano di studi del percorso estero preveda un numero di crediti annui diverso da 60, il merito richiesto verrà determinato proporzionalmente e arrotondato per difetto.

Esempio riferito ad un primo anno di corso di laurea triennale:

Crediti previsti dal piano di studi 60 - Crediti richiesti alla lettera A) 35;

Crediti previsti dal piano di studi estero 50 - Crediti effettivamente richiesti 30.

E) STUDENTI ISCRITTI A CORSI ATTIVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ 509/1999 PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE

- Per gli iscritti al terzo, al quarto e al quinto anno di corso, qualora questi non siano gli ultimi: almeno il 60% del numero complessivo delle annualità, con riferimento all'anno precedente a quello di iscrizione, previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto;
- Per gli iscritti all'ultimo anno di corso: almeno il 70% del numero complessivo delle annualità previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto;
- Per gli iscritti al primo anno fuori corso finale: almeno il 90% del numero complessivo delle annualità previste dal proprio piano di studi, arrotondato per difetto.

> NOTE

Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.

Rientrano nel computo delle annualità ovvero dei crediti le prove che vengono considerate tali dai rispettivi Enti per il diritto allo studio. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti (o annualità) registrati entro i termini previsti (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale, ecc...), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

La registrazione di crediti in data successiva al 10 ottobre di ogni anno è ammessa esclusivamente per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. In tal caso lo studente dovrà autocertificare i crediti da mobilità internazionale registrati in data successiva.

4. Requisiti economici

Possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie gli studenti di cui al punto 1 in possesso dell'attestazione Isee Universitario in corso di validità alla data di inizio dell'anno accademico/formativo in corso, rilasciata ai sensi della normativa vigente, **entro i valori di seguito descritti:**

ISEE-Universitario fino a 11.000,00 euro

⇒ rimborso 75%

ISEE-Universitario da 11.000,01 euro a 22.000,00 euro

⇒ rimborso 75%

ISEE-Universitario da 22.000,01 euro a 33.000,00

⇒ rimborso 60%

(ulteriore rimborso del **10**% in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al precedente punto 3)

ISEE-Universitario da 33.000,01 euro a 44.000,00

⇒ rimborso 40%

(ulteriore rimborso del **10**% in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al precedente punto 3)

Senza presentazione di Isee

⇒ rimborso 25%

(ulteriore rimborso del **10**% in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato, come descritto al precedente punto 3)

In alternativa all'attestazione ISEE convenzionale, è parimenti accettata l'attestazione ISEE Corrente, ritenuta valida, al fine dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

L'attestazione I.S.E.E. dovrà pervenire alla competente struttura in materia di trasporti secondo le modalità stabilite al punto 7.1 e al punto 7.2.

5. Corse agevolate

- 5.1 I soggetti beneficiari di cui al punto 2 hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1, nei limiti di seguito riportati, intendendo come viaggio la corsa semplice:
 - A. Sedi di frequenza per studio poste a Torino e Milano: **80** viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno o autobus;
 - B. Sedi di frequenza per studio poste in Italia che non distino più di 500 Km da Aosta, non rientranti tra quelle previste alla lettera A.: **80** viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno o autobus:
 - C. Sedi di frequenza per studio poste in Italia con distanza da Aosta di più di 500 Km o poste in altri paesi europei: **24** viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno, autobus, nave o aereo (in quest'ultimo caso, per un importo massimo ammissibile ad agevolazione per singolo viaggio aereo pari a € 100,00);

Nel caso in cui il periodo di assegnazione riguardi frazioni di mensilità viene comunque attribuita l'intera quota mensile.

6. Modalità di erogazione

6.1 Per le varie tipologie dei corsi di studio, si prevede l'erogazione delle agevolazioni tariffarie secondo le seguenti modalità:

A. Corsi di tipo universitario

Si prevede l'aggiunta di un anno supplementare di agevolazione alla durata legale del corso di studi, con un quantitativo annuale di viaggi agevolati dimezzati rispetto ai quantitativi di cui al punto 5.

- A.1 Corsi di laurea (triennali): 3 anni +1 anno supplementare
- A.2 Corsi di laurea magistrale (biennali): 2 anni +1 anno supplementare
- A.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 5/6 anni +1 anno supplementare
- A.4 Corsi di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare
- A.5 Scuole superiori per Interpreti e Traduttori: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare

Le quantificazioni temporali sopra richiamate sono da intendersi, a decorrere dall'anno di corso effettivamente frequentato, quale limite massimo di agevolazione usufruibile per la durata legale di ogni corso di studio, ottenibile annualmente mediante presentazione di regolare dichiarazione di cui al successivo punto 7, anche nel caso in cui tali dichiarazioni non vengano presentate con continuità, cioè siano prodotte anche in anni non consecutivi.

In caso di reiscrizione ad anni di corso per i quali si abbia già fruito di agevolazioni tariffarie sui trasporti, i benefici di cui al presente regolamento non saranno erogabili.

I soggetti in possesso di uno o più titoli di studio di cui all'elenco precedente non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento per il conseguimento dei titoli già in loro possesso, ad eccezione della combinazione A.1 (Laurea triennale) - A.2 (Laurea magistrale).

B. Corsi di tipo post-universitario:

Si prevede la concessione delle agevolazioni per la sola durata legale del corso degli studi.

C. Corsi post-diploma svolti presso Istituti appartenenti al sistema di Istruzione Tecnica Superiore o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti dalla normativa statale vigente.:

Si prevede la concessione delle agevolazioni per la sola durata legale del corso di formazione.

All'atto della dichiarazione di cui ai successivi punti 7.2 o 7.3, i soggetti beneficiari di agevolazioni dovranno dichiarare <u>una sola sede di frequenza</u> per studio che sarà l'unica considerabile quale destinazione per l'effettuazione di un viaggio agevolato o contribuito (sono esclusi i viaggi verso le segreterie poste in sedi diverse da quelle di frequenza).

In caso di modifica della sede di frequenza in corso d'anno, lo studente dovrà **preventivamente** comunicare la nuova sede al fine di poter continuare ad usufruire delle agevolazioni previste, compilando una nuova dichiarazione di cui ai successivi punti 7.2 o 7.3.

- 6.2 Le agevolazioni tariffarie verranno erogate sotto forma di rimborso spese, successivamente all'acquisto dei titoli di viaggio da parte degli studenti, oppure con il semplice pagamento della quota dovuta, secondo le misure stabilite al punto 4, sul prezzo del titolo di viaggio, secondo le seguenti modalità:
 - A. Acquisto on-line, previo accreditamento nella sezione dedicata del sito internet regionale di titoli di viaggio, direttamente sui siti di riferimento per i viaggi ferroviari o su autobus abilitati, secondo i limiti di cui al punto 5 e le modalità operative di cui al punto 8;
 - B. Acquisto diretto presso le biglietterie o tramite internet, di titoli di viaggio di corsa semplice o di A/R, anche su percorsi esteri, secondo i limiti di cui al punto 5 e le modalità operative di cui al punto 9.

7. Modalità di presentazione delle istanze

7.1 Prima istanza di accesso ai benefici di legge

Per accedere ai benefici di cui al punto 1, i soggetti di cui al punto 2. devono inoltrare on-line, con l'utilizzo di credenziali digitali per l'accesso e con l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale:

- prima istanza di accesso ai benefici di legge (Modulo A)
- dichiarazione di iscrizione all'anno accademico/formativo in corso (Modulo B di cui al successivo punto 7.2 o 7.3).

Allegare in formato digitale:

- attestazione ISEE-Universitario in corso di validità alla data di inizio dell'anno accademico in corso rilasciata secondo la normativa vigente.

Lo studente dovrà dichiarare di essere a conoscenza dell'obbligo, posto a suo carico, di verifica, all'inizio di ogni anno accademico/formativo, della situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare al fine del mantenimento del beneficio per la frequenza degli studi, secondo il limite massimo di agevolazione usufruibile per ogni corso di studio specificato al punto 6.1.

In caso di superamento della soglia I.S.E.E. di cui al punto 4, alla data di nuova iscrizione agli anni accademici/formativi successivi, lo studente dovrà far pervenire alla competente struttura in materia di trasporti un'idonea autocertificazione al fine dell'interruzione dei benefici di cui al presente regolamento.

7.2 Dichiarazioni periodiche di iscrizione per l'ottenimento delle agevolazioni

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento anche negli anni successivi, gli studenti di cui al punto 6.1.A devono autocertificare la sede di frequenza, l'avvenuta iscrizione all'anno accademico/formativo in corso, l'anno di corso frequentato, l'eventuale situazione di "fuori corso" o di laureando e l'anno di prima immatricolazione. Devono quindi inoltrare online, con l'utilizzo di credenziali digitali per l'accesso tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, un apposito modulo (Modulo B).

<u>IMPORTANTE</u>: inviare, mediante posta elettronica alla struttura competente in materia di trasporti, l'attestazione Isee-Universitario in corso di validità alla data di inizio dell'anno accademico/formativo in corso (sarà ritenuto valido per l'intero anno accademico).

La presentazione del modulo sopra descritto consente agli studenti di accedere, con procedura automatica, alle agevolazioni:

- a) per l'anno <u>solare</u> in corso al momento della sottoscrizione, qualora non beneficino già dell'agevolazione eventualmente concessa nell'anno precedente per lo stesso anno solare, <u>sui viaggi effettuati esclusivamente in data successiva alla sottoscrizione stessa e</u> comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno;
- b) per l'anno <u>solare successivo</u> a quello della sottoscrizione, <u>sui viaggi effettuati</u> <u>esclusivamente in tale anno solare</u>.

Esclusivamente per gli studenti interessati, occorre inoltre allegare dichiarazione dell'Università attestante la partecipazione a periodi di studio o stage, anche all'estero, promossi dalle università stesse, dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, con precisa indicazione della relativa durata.

La suddetta dichiarazione periodica di iscrizione dovrà pervenire entro il **31 dicembre di ogni anno**, in modo tale che sia consentito l'acquisto dei titoli di viaggio a partire dal 1° gennaio di ogni anno o che gli stessi titoli di viaggio possano essere oggetto di rimborso da parte della competente struttura in materia di trasporti secondo le modalità di cui al successivo punto 9.

Le dichiarazioni che perverranno dal 1° gennaio dell'anno solare successivo, consentiranno l'erogazione di agevolazioni a decorrere dalla data di consegna delle dichiarazioni stesse.

7.3 I soggetti di cui al **punto 2 lettera B** devono autocertificare la sede di frequenza, l'iscrizione al corso e il periodo esatto di svolgimento dello stesso. Devono quindi inoltrare on-line, con l'utilizzo di credenziali digitali per l'accesso tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, un apposito modulo (Modulo B).

<u>IMPORTANTE</u>: inviare, mediante posta elettronica alla struttura competente in materia di trasporti, l'attestazione Isee-Universitario in corso di validità alla data di inizio dell'anno accademico/formativo in corso (sarà ritenuto valido per l'intero anno accademico/formativo).

Saranno concesse agevolazioni esclusivamente per i viaggi effettuati <u>successivamente</u> alla data di presentazione della dichiarazione.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, la competente struttura in materia di trasporti si riserva, in ogni caso, la facoltà di subordinare la concessione dei benefici alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al punto 2.

8. Modalità operative di acquisto on-line di cui al punto 6.2 lett. A

Le agevolazioni di cui al punto 6.2 lett. A avverranno, secondo le misure stabilite al punto 4, sui titoli di viaggio acquistati, la cui partenza dovrà corrispondere ad un comune della Valle d'Aosta e la cui destinazione dovrà corrispondere alla sede di frequenza indicata nella dichiarazione di cui al punto 7. e viceversa, fatto salvo il caso in cui, in assenza di stazione ferroviaria o di autostazione, la destinazione dovrà corrispondere al comune più vicino in cui sia presente un terminal di treno o di autobus.

Per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio gli studenti dovranno:

- accedere alla sezione dedicata del sito internet regionale;
- verificare la possibilità di acquistare on-line il viaggio desiderato;
- scegliere il trasportatore attraverso il quale effettuare il viaggio e acquistare il medesimo con carta di credito direttamente sul sito di riferimento (l'indirizzamento è automatico);

Il sistema provvederà, periodicamente, all'accreditamento dell'agevolazione **secondo le misure stabilite al punto 4,** direttamente sul conto corrente indicato dall'utente. In alternativa, il sistema può prevedere in automatico la semplice riscossione del prezzo scontato del titolo di viaggio.

9. Modalità di rimborso di cui al punto 6.2 lett. B e 6.3

I rimborsi di cui al punto 6.2 lett. B avverranno, **secondo le misure stabilite al punto 4,** sui titoli di viaggio utilizzati sulla direttrice che porta alla sede di frequenza e il ritorno. Più titoli con stessa data di utilizzo o indicanti due giorni consecutivi relativi al percorso di andata o di ritorno, andranno a determinare un unico viaggio; quelli indicanti date non consecutive andranno a determinare viaggi distinti.

Saranno rimborsati esclusivamente i titoli di viaggio relativi ai percorsi effettuati per il raggiungimento della sede di frequenza indicati al momento della dichiarazione di cui al punto 7. e per il relativo rientro alla propria residenza.

- per i viaggi aerei in Italia il <u>luogo di partenza</u> dovrà corrispondere ad una località che non disti più di 250 km da Aosta, mentre <u>la destinazione</u> dovrà corrispondere ad un aeroporto che non disti più di 250 km dalla sede di frequenza;
- per i viaggi aerei all'estero il <u>luogo di partenza</u> dovrà corrispondere ad una località che non disti più di 500 km da Aosta (anche non in Italia), mentre <u>la destinazione</u> dovrà corrispondere allo stato estero in cui si trova la sede di frequenza.

Saranno considerati rimborsabili anche gli eventuali titoli di viaggio utilizzati per gli spostamenti tra la sede di residenza e l'aeroporto di partenza nonché tra l'aeroporto di destinazione e la sede di frequenza e viceversa.

Per ottenere il rimborso gli studenti dovranno obbligatoriamente inserire i dati dei titoli di viaggio oggetto di rimborso e inoltrare on-line, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, un apposito modulo (Modulo C), stampare il documento e inviarlo, sottoscritto in originale, alla competente struttura in materia di trasporti, con sede a Pollein, mediante posta elettronica, allegando i titoli di viaggio in formato pdf.

La documentazione può anche essere spedita per posta (in tal caso, per la data di inoltro, fa fede il timbro postale).

Il Modulo C può essere inoltrato dal 1° al 15 di ogni mese. Ogni mese potranno essere inseriti titoli di viaggio riferiti a periodi antecedenti per un massimo di 12 mesi consecutivi.

Saranno rimborsati esclusivamente i titoli di viaggio che soddisfano i requisiti di cui al presente documento.